

CAMERA DEI DEPUTATI N. 390

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TEALDI, SILVIA COSTA, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI CARULLI, MAZZUCONI, MOIOLI VIGANÒ, NENNA D'ANTONIO, NUCCI MAURO, ZANFERRARI AMBROSO

Modifica all'articolo 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, concernente l'estensione alle vigilatrici d'infanzia del diritto di riscattare ai fini pensionistici il periodo del corso di studio

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 11 aprile 1955, n. 379, con gli articoli 21 e seguenti del capo IV ha emanato norme concernenti il riscatto dei servizi e la misura dei trattamenti di quiescenza delle casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

La successiva legge 22 novembre 1962, n. 1646, all'articolo 24 recita testualmente: « il personale femminile iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali munito di diploma di infermiera professionale rilasciato da scuola convitto, istituita ai sensi degli ar-

ticoli 130 e 131 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, può chiedere oltre al riscatto dei servizi o periodi indicati all'articolo 21 della legge 11 aprile 1955, n. 379, anche il riscatto del biennio corrispondente il corso di studio presso la scuola convitto, purché il predetto diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera. Il biennio si considera continuativo risalendo dalla data del conferimento del diploma e si riduce dei periodi corrispondenti agli eventuali servizi contemporanei di per se stessi utili ai fini del trattamento di quiescenza ».

Come si vede, con tale articolo si è provveduto nei riguardi dell'infermiera professionale a consentire il riscatto ai fini pensionistici del biennio corrispondente il corso di studio, mentre non è stato previsto analogo trattamento per le vigilatrici di infanzia equiparate negli studi alle infermiere professionali e dotate di uguale stipendio e uguale livello nella prestazione di lavoro.

Tale omissione appare ingiusta e generatrice di legittime proteste nella benemerita categoria delle vigilatrici di infanzia.

Per porre rimedio a quanto sopra vi propongo di approvare la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al primo comma si applicano altresì alle vigilatrici di infanzia iscritte alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, le quali hanno diritto, pertanto, a chiedere il riscatto per il triennio corrispondente al corso di studi seguito per conseguire il diploma di vigilatrice quando lo stesso sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera ».